

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-56 del 08/01/2026
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-847 del 31/03/2016 intestata a CRD LAMIERE S.R.L. per lo stabilimento sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n. 21.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-63 del 08/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno otto GENNAIO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-847 del 31/03/2016 intestata a CRD LAMIERE S.R.L. per lo stabilimento sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n. 21.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-847 del 31/03/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CRD LAMIERE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n.21 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione lamiere sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n.21.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 06/04/2016 con Atto Prot. Com.le 5445, come successivamente aggiornata;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende

- all'Allegato A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B, il Nulla-osta acustico di cui alla L. 447/1995.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlimpopoli in data 07/08/2025, acquisita al Prot. Com.le 18084 e da Arpae al PG/2025/146606, da CRD LAMIERE S.R.L. per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la nota di Arpae SAC PG/2025/157895 del 05/09/2025 con la quale è stata inviata al SUAP la richiesta integrazioni, inoltrata alla ditta in data 08/09/2025 con Prot. Com.le 20174;

Atteso che in data 06/10/2025 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al PG/2025/176096;

Visto che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 28479 del 19/12/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/227038, il Comune di Forlimpopoli ha espresso nulla-osta per quanto di competenza nel rispetto delle dichiarazioni rese a firma del TCA;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 30/12/2025, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-847 del 31/03/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CRD LAMIERE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n.21 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione lamiere sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n.21.”*, rilasciata dal SUAP del

Comune di Forlimpopoli in data 06/04/2016 con Atto Prot. Com.le 5445, come successivamente aggiornata, **come segue:**

- **sostituzione dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- le DEL Arpae n. 29 del 19/03/2025 e n. 155 del 17/12/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa dalla responsabile del procedimento Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-847 del 31/03/2016** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CRD LAMIERE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n.21 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione lamiere sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n.21."*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 06/04/2016 con Atto Prot. Com.le 5445, come successivamente aggiornata, **come segue:**
 - **sostituzione dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione n. DET-AMB-2016-847 del 31/03/2016.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti

in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Di dare atto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione n. DET-AMB-2016-847 del 31/03/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlimpopoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlimpopoli per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

■ **INTRODUZIONE**

Ditta	CRD LAMIERE srl
Impianto	lavorazione lamiera
Ubicazione	Forlimpopoli (FC), Via E. Berlinguer n. 21

■ **PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE**

Lo stabilimento di lavorazione lamiera sito nel Comune di Forlimpopoli (FC), Via E. Berlinguer n. 21, è attualmente autorizzato con AUA adottata da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-847 del 31/03/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 07/04/2016 prot. n.5445, e successivi aggiornamenti.

L'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto, relativamente alle emissioni in atmosfera, riguarda quanto di seguito indicato:

- aumento di portata dell'emissione E5 "SALDATURA MANUALE ED AUTOMATICA" da 5.500 a 22.000 Nmc/h, con modifiche all'impianto di aspirazione e filtrazione;
- aumento di portata dell'emissione E6 "TAGLIO LASER TUBI" da 600 a 1.800 Nmc/h, con modifiche all'impianto di aspirazione e filtrazione;
- modifica dell'emissione E7 dall'attuale "TAGLIO LASER" a "FRESEA", con modifiche all'impianto di aspirazione e filtrazione e spostamento del punto di emissione in altra posizione;
- eliminazione dell'emissione E4 "CALDAIA RISCALDAMENTO".

Con nota prot. n. 148340 del 19/08/2025, aggiornata in data 07/10/2025 prot. n. 176625, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni dello stabilimento.

Con nota prot. 148335 del 19/08/2025, aggiornata in data 07/10/2025 prot. n. 176628, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza circa le emissioni in atmosfera dello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota prot. n. 198599 del 07/11/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

"(...omissis...)"

Descrizione del ciclo produttivo generale e materie prime impiegate

La ditta realizza manufatti in lamiera in conto terzi: si occupa del reperimento della materia prima, della lavorazione tramite taglio laser, piegatura e saldatura e infine della consegna ai committenti. La ditta riceve la materia prima che è costituita da ferro, alluminio, acciaio inox e acciaio al carbonio.

Il ciclo produttivo prevede il taglio della lamiera mediante laser, effettuato in 3 impianti specifici, le cui emissioni sono identificate con E2, E3 ed E6; su questi viene impiegato indistintamente acciaio INOX e acciaio al carbonio. Le emissioni E2 ed E3 rimangono invariate.

- Su E6 si intende sostituire l'attuale impianto di aspirazione e filtrazione con uno nuovo avente maggiore portata: a tal fine si richiede l'incremento dall'attuale portata autorizzata da 600 Nmc/h a 1.800 Nmc/h.

- Nel punto emissivo E5 convogliano i fumi di saldatura. Su questa postazione, come in precedenza, è svolta anche saldatura INOX. Si prevede la sostituzione dell'attuale impianto di aspirazione e filtrazione con uno nuovo avente maggiore portata poiché viene inserito un robot di saldatura, ed a tal fine si richiede l'incremento dall'attuale portata autorizzata di 5.500 Nmc/h a 25.000 Nmc/h.

Per i limiti di concentrazione degli inquinanti la ditta richiede la conferma di quanto precedentemente autorizzato, in virtù degli stessi consumi di filo di saldatura INOX.

- Su E7, dove prima era convogliata l'emissione proveniente da un taglio laser, mai messo in esercizio, verrà inserita una fresa.

- Viene eliminata E4.

Le materie prime utilizzate sono riportate nella tabella sottostante. In fase di integrazioni la ditta ha chiarito che il prodotto contenente DCM (diclorometano) è stato sostituito con altro Antispatter non contenente sostanze pericolose in base all'articolo 271 comma 7bis.

(...omissis...)

Per quanto riguarda le sostanze rientranti nel campo di applicazione dell'art.271 c.7 bis, la Ditta ha dichiarato di fare uso solo di HENKEL loctite super glue e FISCHER silicone per alte temperature, nell'ordine di grandezza dei 10 g e dei 150 ml all'anno.

Date le concentrazioni finali delle sostanze in Candidate list contenute nei due prodotti e le piccolissime quantità in uso, la ditta non ritiene necessario ipotizzare la sostituzione di tale prodotto. Si concorda con questa valutazione.

Considerazioni normative

L'attività di saldatura, convogliata nel punto E5, ricade nel punto 4.13.20 -SALDATURA del CRIAER e prevede :

Materiale particellare 10 mg/Nmc

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 5 mg/Nmc

Monossido di carbonio 10 mg/Nmc

La ditta mantiene lo stesso consumo di filo di acciaio INOX di 0.1 ton. La quantità di acciaio INOX, che in precedenza era di 60 tonnellate anno, viene ridotta a 10 tonnellate, mentre aumenta da 1200 a 2200 tonnellate la lavorazione di lamiera in ferro.

Stante lo stesso consumo di filo di saldatura per acciaio inox (filo di saldatura RODA in cui non è presente il cromo), le soglie di rilevanza per il nichel non vengono superate, mantenendo i valori di 3.12 g/h precedentemente calcolati.

Si valuta di mantenere quindi la compilazione di un registro vidimato dei consumi del filo di saldatura per acciaio inox a disposizione degli organi di vigilanza.

Per quanto riguarda l'impianto di abbattimento su E5, prima della modifica c'era un filtro a cartucce

con superficie filtrante di 126 mq, su cui si realizzava una velocità di filtrazione di 0.012 m/s. Lo stesso filtro verrà sostituito.

Nello specifico, il nuovo ventilatore sarà un elettroventilatore centrifugo da 15 kW a 4 poli con portata di 25.000 mc/h; il nuovo filtro sarà a tessuto, con n° 4 tasche sintetiche di classe G4 e n° 4 prefiltri anti-scintille classe G2 (v. scheda filtro), e velocità di filtrazione 0.48 m/s. La lavorazione di saldatura non prevede l'adozione di sistemi di abbattimento e pertanto le caratteristiche degli stessi, se comunque adottati, non devono rispondere alle specifiche dell'allegato 3 criteri Criaer.

- L'attività di taglio laser tubi (convogliata in E6, viene modificata per la sostituzione di un macchinario, pertanto si chiede l'aumento di portata da 600 a 1800 Nmc/h.

L'impianto di abbattimento sarà un filtro a cartucce con sistema automatico di pulizia ad aria compressa controcorrente (v. scheda filtro allegata), velocità di filtrazione 0.01 m/s, conforme all'Allegato 3 del CRIAER. Per i limiti di concentrazione non risultano condizioni per una loro modifica in relazione al materiale inviato dall'azienda.

- L'attività di fresatura, convogliata nel punto E7, rientra nel punto 4.13.18 - RETTIFICA, TORNITURA, FORATURA, FRESATURA, TAGLIO e punto 4.31 degli allegati alla DGR 1769/10 con limite di emissione per il materiale particellare pari a 10 mg/Nmc; non prevede la presenza di impianti di abbattimento. Materiale particellare 10 mg/Nmc

L'azienda ha previsto un filtro a tasche in tessuto poliestere, con velocità di filtrazione di 0,217 m/s, peraltro non previsto per tale operazione.

Quadro emissivo

emissione	attività	portata (Nmc/h)	durata (h/g)	valore limite (mg/Nmc)	sistema abbattimento	
E1	saldatura e puntatura	12000	10	PLV 10 NOx 5 CO 10 COT 50		nessuna modifica
E2	taglio laser	3000	24	PLV 10 NOx 20 CO 5 Cr+Ni 1	filtro a cartucce	nessuna modifica
E3	taglio laser	3000	24	PLV 10 NOx 20 CO 5 Cr+Ni 1	filtro a cartucce	nessuna modifica
E5	saldatura	22000	24	PLV 10 NOx 5 CO 10	filtro a tasche (sintetico)	modificata
E6	taglio laser tubi	1800	24	PLV 10 NOx 20 CO 5 CrVI+Ni 1	filtro a cartucce	modificata
E7	fresatura	2000	24	PLV 10	filtro a tasche (sintetico)	modificata

Conclusioni

Considerate le modifiche apportate agli impianti esistenti, si prescrive:

➤ di eseguire i controlli di messa a regime E5, E6 ed E7, in relazione modifiche richieste;

➤ di effettuare i monitoraggi periodici (annuali).

Non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della presente istanza alle condizioni e prescrizioni sopra indicate.”

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 20/11/2025 prot. n. 298599, acquisita al prot. 207126 del 21/11/2025, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito, di seguito riportato:

“In riscontro alla Vs richiesta in oggetto (ns prot. 214039 del 19/08/2025 e 257035 del 07/10/2025), esaminata la documentazione agli atti (rif Vs Pratica Sinadoc 26691/2025) inerente ampliamento di attività lavorativa classificabile come Industria Insalubre di I Classe ai sensi del D.M. 05/09/ 1994 (n.6 elenco C) gia' autorizzata in contesto quasi esclusivamente industriale,

preso atto delle dichiarazioni rese dal Proponente relativamente alle motivazioni alla base della richiesta di modifica sostanziale di AUA (aggiunta di un robot di saldatura; sostituzione di un macchinario; nuova emissione con numerazione uguale ad una precedente gia' autorizzata ma non messa in esercizio per mancato utilizzo)

preso atto della relazione resa dal Proponente ai sensi del D.Lgs 102/2020 (utilizzo occasionale su commissione specifica di FISCHER silicone alte temperature; utilizzo in piccolissime quantità annuali di HENKEL Loctite super glue brush on) unitamente al fatto che “ Per l'acciaio inox si rileva una previsione di riduzione dei consumi di materia prima da 60 ai 10 t/anno con incremento dell'acciaio al carbonio”

valutate le caratteristiche delle emissioni (altezza e localizzazione dei camini, durata, portata e presenza di sistemi di abbattimento) e la presenza di una fascia verde di mitigazione dei loro impatti atmosferici

si esprime, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O, parere favorevole, nel rispetto delle valutazioni tecniche di ARPAE ST e del del D.Lgs 81/08 e s.m.i. a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.”.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della presente AUA.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, del parere della Azienda U.S.L. della Romagna e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportati, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

■ **PRESCRIZIONI E INDICAZIONI**

A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

EMISSIONE E1 – SALDATURA E PUNTATURA

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	10	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E2 – TAGLIO LASER (sia acciaio al carbonio che inox)

EMISSIONE E3 – TAGLIO LASER (sia acciaio al carbonio che inox)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo (VI) e i suoi composti, espressi come Cr + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE E5 – SALDATURA-MANUALE ED AUTOMATICA

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Portata massima	22.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E6 – TAGLIO LASER TUBI (sia acciaio al carbonio che inox)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo (VI) e i suoi composti, espressi come Cr +		

Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc
--	---	--------

EMISSIONE E7 – FRESATURA

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONI E8 ed E9 – ESTRAZIONE ARIA CALDA COMPRESSORI

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, tali emissioni non sono oggetto della presente autorizzazione.

1. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente

dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

B. PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO E MESSA A REGIME

1. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlimpopoli, **la data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni E5, E6, E7**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
2. Tra **la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, e **la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E5, E6, E7** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
3. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 1.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 2.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
4. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E5, E6, E7** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di

Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore **deve inviare** all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 4., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

C. MONITORAGGI A CARICO DEL GESTORE

1. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2, E3, E5, E6, E7** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
2. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
3. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 2. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di

tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

D. PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i dati relativi ai consumi del filo di saldatura per acciaio inox.
2. Al sensi di quanto previsto al comma 7-bis dell'art. 271 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento al prodotto denominato "*FISCHER silicone alte temperature*" (contenente sostanze PBT/vPvB indicate in Candidate list), **ogni cinque anni**, a decorrere dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'AUA, il gestore dello stabilimento dovrà trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione del prodotto sopra citato contenenti una "sostanza classificata". Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente potrà richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

E. PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

1. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti collegati alle **emissioni E2, E3, E5, E6, E7** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in **Appendice 2 dell'Allegato VI** della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
 - da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
 - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

F. PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

1. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque**

anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

G. PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

1. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte

dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa e SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

H. ACCESSIBILITA' NEI PUNTI DI PRELIEVO E STRUTTURE PER L'ACCESSO AI PUNTI DI PRELIEVO

1. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:
 - I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
 - L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
 - L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
 - Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato

nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

I. METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

1. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio, vanadio, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per

Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

■ **PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO**

Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante, acquisita agli atti Arpae con prot. n. 146606 del 13/08/2025, denominata "3_All_1_CRD_Layout_agg.pdf", a firma del tecnico incaricato.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.